



## **ATTO ORGANZZATIVO - WHISTLEBLOWING POLICY**

(ai sensi del D.lgs. 24/2023)

Approvato dal CdA  
in data 14 dicembre 2023

| Versione | data             |
|----------|------------------|
| 01       | 14 DICEMBRE 2023 |
|          |                  |
|          |                  |

## 1. SCOPO

Il presente Atto Organizzativo (definito anche Policy) regola l'effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti effettuate ai sensi del D. Lgs 24/2023 .

La procedura definisce gli elementi essenziali (**contenuto**) e le modalità (**canali**) della segnalazione e i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e gestione della segnalazione.

La procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 dicembre 2023.

La procedura non si occupa delle segnalazioni esterne e delle divulgazioni pubbliche, per le quali il riferimento è il D. Lgs 24/2023 e le informazioni di volta in volta pubblicate dall'Autorità garante Anac.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione”*;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo *“Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* (ANAC – Approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023);
- Confindustria *“Nuova disciplina <<Whistleblowing>> Guida operativa per gli enti privati”* (Ottobre 2023);

## 3. SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono effettuare una Segnalazione le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti;
- Lavoratori o collaboratori dei Fornitori;
- Collaboratori, liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori;

- persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

#### 4. IL CONTENUTO della SEGNALAZIONE

Gli elementi della segnalazione (come sotto descritti) devono essere presenti nella segnalazione. Sul segnalante incombe l'onere di descrivere in modo preciso il fatto illecito che intende portare all'attenzione della Società a tutela dell'integrità della medesima.

Al fine di valutare l'ammissibilità della Segnalazione devono infatti risultare indicati in modo chiaro e preciso nella Segnalazione:

- Le generalità del segnalante (in caso di segnalazione anonima si veda *infra*);
- Il rapporto giuridico con Sipra;
- La descrizione del fatto che si intende segnalare;
- Le precise circostanze di tempo e di luogo relative al fatto che si intende segnalare;
- Le generalità del soggetto a cui attribuire il fatto segnalato o comunque l'indicazione di elementi per l'identificazione.

Con la Segnalazione possono essere:

- allegati documenti per fornire elementi utili in ordine alla fondatezza dei fatti;
- indicati nominativi di soggetti che potrebbero essere a conoscenza dei fatti segnalati.

Nei casi in cui la segnalazione non riporti gli elementi indicati o non sia adeguatamente circostanziata il Gestore può chiedere elementi integrativi al segnalante, anche di persona, nel caso in cui il segnalante abbia richiesto un incontro.

L'eventuale richiesta di integrazione è rimessa al Gestore che deve considerare il preminente interesse della società e non deve essere considerata quale metodo suppletivo rispetto a una segnalazione incompleta o deficitaria.

#### 5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito "violazioni") che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti

dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

#### **Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate**

Lo strumento di Whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate o mosse in malafede.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **è vietato** quindi:

- (i) il ricorso ad espressioni ingiuriose o denigratorie;
- (ii) l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie, calunniose, vendicative o comunque dettate da astio o malevolenza;
- (iii) l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- (iv) l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione della presente policy le Segnalazioni:

- legate a un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;

- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali.

## 6. CANALI DI SEGNALEZIONE

### 6.1 Canale interno

La società ha previsto la segnalazione cartacea come canale interno di segnalazione. E' disponibile sul sito aziendale ([www.sipra.it](http://www.sipra.it)) il Modulo da utilizzare per le segnalazioni (all.01).

La Segnalazione è inviata tramite servizio postale al Gestore delle Segnalazioni in busta chiusa (denominata **Busta 1**) con l'indicazione di "RISERVATO - segnalazione di *whistleblowing*", tramite posta ordinaria, all'indirizzo SIPRA S.p.A. via E. Fermi 62, 64, 66 – 24040 - Filago (BG).

All'interno del plico (Busta 1) andrà inserita, oltre alla segnalazione in apposita busta (**Busta 2**), una busta chiusa (**Busta 3**) contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia del documento di riconoscimento con firma in originale apposta dal Segnalante sulla copia del documento per conferma della sua autenticità.

La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro appositamente istituito, da parte del Gestore.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma orale richiedendo un incontro con il Gestore delle Segnalazioni, tramite telefono o con mail crittografata indirizzata al Gestore.

Al ricorrere di una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità:

- il canale interno non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- è stata effettuata una segnalazione interna senza alcun seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che a un'eventuale segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante che ritenga di essere stato destinatario di atti o comportamenti ritorsivi, anche solo tentati o minacciati, in conseguenza della presentazione di una segnalazione può farne comunicazione all'ANAC tramite la procedura informatica appositamente istituita dall'Autorità.

Nel caso di invio di Segnalazioni in forma anonima<sup>1</sup> il Gestore effettuerà le dovute verifiche, ma non potrà fornire alcun riscontro al segnalante.

In ogni caso, la Segnalazione deve contenere:

- il tipo di irregolarità;
- dove ha avuto luogo la violazione;

---

<sup>1</sup> Preme evidenziare che in caso di Segnalazione priva dell'indicazione delle generalità del Segnalante l'identità dello stesso potrebbe eventualmente essere desunta dalle circostanze riportate nella Segnalazione stessa.

- quando ha avuto luogo la violazione;
- dettagli di qualsiasi altra azione intrapresa in merito all'irregolarità.

La Società, quale soggetto deputato al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia, richiede che i dati contenuti nelle Segnalazioni siano pertinenti rispetto alle riportate finalità di cui al D.lgs. 24/2023.

## 6.2 Canale esterno di Segnalazione

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo<sup>2</sup> di appartenenza, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della normativa di riferimento e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

## 6.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (e quindi rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

---

<sup>2</sup> Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## 7. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La funzione di Gestore del canale di segnalazione, alla luce delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta di SIPRA, è affidata a una persona interna all'Ente, che per il ruolo rivestito possiede il requisito dell'autonomia, inteso come imparzialità e indipendenza. Il Gestore è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte dell'ente ed è stato destinatario di una specifica formazione in materia di privacy e ha ricevuto un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing.

In caso di conflitto di interessi (ovvero nel caso in cui il Gestore della Segnalazione coincida con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione), la Segnalazione può essere indirizzata all'Organo Dirigente oppure a un altro soggetto/ufficio che possano garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

In ogni caso, il Gestore della Segnalazione deve:

- a) rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a questo, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi<sup>3</sup> dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Con particolare riferimento a:

- **Segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il Gestore**, si evidenzia che:
  - 1. l'incontro deve avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante ed entro un termine ragionevole (entro 15 giorni lavorativi);
  - 2. il Segnalante deve comunicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing;
  - 3. il Gestore deve rilasciare al Segnalante l'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa;
  - 4. il Gestore deve tracciare il contenuto della Segnalazione mediante verbale (che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante propria sottoscrizione);

---

3

Giova precisare che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria terminata oppure di natura interlocutoria. L'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Si evidenzia che i. la protocollazione della segnalazione è riservata, anche mediante autonomo registro, al Gestore della Segnalazione; ii. la Segnalazione deve essere inserita in busta chiusa<sup>4</sup> recante all'esterno la dicitura "riservata al Gestore della Segnalazione" così da indicare espressamente la volontà di beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing.

## 8. RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

<sup>4</sup>

Si ribadisce che qualora la Segnalazione non sia anonima, si dovrà procedere con doppia busta chiusa: la prima, con i dati identificativi del Segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale), la seconda, con la segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata al Gestore della Segnalazione".

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## 10. DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## 11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La Policy lascia impregiudicata la **responsabilità**, anche disciplinare, del **Segnalante** nell'ipotesi di Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave o comunque la segnalazione compiuta con finalità diffamatoria.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'Incolpato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Policy non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## 12. TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

Il Gestore della segnalazione è tenuto a documentare le Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa **tracciabilità** degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Tutti i documenti raccolti e/o elaborati nel contesto della presente Policy sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il **Gestore della Segnalazione**, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## 13. SANZIONI

La Società irroga adeguate sanzioni (diverse a seconda del soggetto coinvolto) a coloro che si rendono responsabili delle condotte di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del segnalante;
- adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;

La Società, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

## **Informativa sulla protezione dei dati personali**

---

*In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, SIPRA S.p.A. effettua il trattamento dei dati personali del segnalante in relazione alla gestione della segnalazione trasmessa.*

*Il trattamento dei dati è necessario ai fini di prevenzione della corruzione secondo l'art. 13 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.*

*Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il Responsabile assicura la conservazione delle segnalazioni di whistleblowing e della relativa documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.*

*Le generalità del segnalante possono essere conosciute dal Gestore della segnalazione. I dati non sono diffusi all'esterno e possono essere comunicati a terzi nei soli casi previsti dall'art. 12 del citato decreto.*

*Il segnalante può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento – SIPRA S.p.A. il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge.*